

FUTURO E LIBERTÀ PER L'ITALIA

Lo Statuto del Partito

NOTA ILLUSTRATIVA DELLO STATUTO

Nello Statuto si segnalano le seguenti principali caratteristiche:

- Documenti fondativi: sono previsti il Manifesto per l'Italia, il codice etico, a cui tutti, a qualunque livello, devono attenersi.
- Base associativa: si possono iscrivere al partito tutti i cittadini italiani ed europei e gli immigrati regolarmente residenti in Italia.
- Categorie di associazione: iscritti, aderenti e aderenti a campagne tematiche.
- Congresso nazionale : si svolge ogni tre anni ed elegge Presidente e Assemblea Nazionale:
- Unità organizzative: circolo territoriale, tematico o telematico.
- Associazioni federate: è possibile anche l'adesione, attraverso accordi, di associazioni che condividano il Manifesto per l'Italia.
- Democrazia interna: principio "una testa un voto"; gli iscritti eleggono gli organi dirigenti, gli aderenti partecipano alle conventions programmatiche, alla definizione delle linee politiche e alla scelta dei candidati.
- Libertà di coscienza: sui temi eticamente sensibili, si prevede la piena libertà di coscienza come principio statutario.
- Partito federale: sono previsti statuti regionali che valorizzino l'identità e la specificità del territorio, tenuto conto dei limiti posti dallo Statuto nazionale. I coordinatori regionali sono eletti dai congressi regionali
- Minoranze: prevedendo a livello locale l'elezione di parte degli organi decisionali, si garantisce la rappresentanza di eventuali minoranze.
- Trasparenza del bilancio e certificazione del bilancio.
- Incompatibilità: tra cariche di governo e incarichi di partito, a livello locale e nazionale.
- Movimento giovanile: autonomo sul modello "Giovane Italia" con il MSI

TITOLO I

Principi, valori e simbolo

Art. 1 – Principi e valori

Futuro e Libertà per l'Italia è un partito politico che si riconosce nei valori del patriottismo repubblicano e intende rinnovare il nostro paese, con riforme e azioni che promuovano l'inclusione e la coesione sociale e nazionale, restituiscano produttività e competitività al sistema Paese, valorizzino il patrimonio culturale e civile dell'Italia, affermino i valori della libertà, della democrazia e della partecipazione. Futuro e Libertà ritiene prioritario investire sulle giovani generazioni, quindi su innovazione, ricerca, cultura e formazione. I principi a fondamento dell'azione politica di Futuro e Libertà sono espressi nel Manifesto per l'Italia - che costituisce parte integrante del presente Statuto - i cui contenuti originano dai valori fondamentali della dignità della persona, della libertà e della solidarietà, insieme alla dignità sociale, alla libertà di impresa, all'economia civile. In relazione ai temi eticamente sensibili, Futuro e Libertà garantisce la piena libertà di coscienza in ogni contesto politico e istituzionale. Futuro e Libertà si pone in sintonia con la tradizione liberale e popolare europea, come difensore e promotore dell'autonomia della società civile quale presupposto della piena realizzazione della persona e del libero perseguimento di fini individuali nella società rispetto all'invasione e all'interventismo statale. Futuro e Libertà si identifica con i principi e i valori europei e riconosce la necessità di un ruolo attivo dell'Unione nel contesto internazionale in sintonia con i valori e i programmi del Partito Popolare Europeo.

Futuro e Libertà, in ossequio all'Art. 49 della Costituzione, si pone come strumento di partecipazione civile e politica di tutti i cittadini indipendentemente dal credo religioso e dalle appartenenze culturali e filosofiche dei suoi associati, riconoscendo il pieno pluralismo degli orientamenti individuali. Si impegna a promuovere, in aderenza all'Art. 51 della Costituzione, il principio di pari opportunità ai fini dell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Art. 2 – Partito e simbolo

Futuro e Libertà si propone di valorizzare la vita sociale e l'impegno civile, il volontariato e la partecipazione e si basa sulle volontà espresse dagli iscritti e dagli aderenti nelle forme previste dallo statuto.

Futuro e Libertà intende valorizzare l'unità nella diversità, tipica della Nazione italiana, anche attraverso una organizzazione di tipo federale che declina la propria struttura secondo i principi di solidarietà e sussidiarietà, privilegiando l'autonomia organizzativa regionale e locale ed esaltando la partecipazione periferica ai processi decisionali. Il partito a livello regionale, pertanto, redige statuti locali che valorizzino l'identità e la specificità del territorio, tenute conto dei limiti posti dallo Statuto nazionale.

Il simbolo è rappresentato da un doppio cerchio, uno di diametro maggiore all'interno del quale è iscritto un secondo cerchio di diametro minore. Il cerchio di diametro maggiore contiene la divisione in due campi orizzontali, in alto di colore azzurro ed in basso di colore verde, bianco e rosso; di detto cerchio è visibile il solo contorno essendo l'intero campo centrale occupato dal secondo cerchio di minor diametro in esso iscritto e consistente in un cerchio contenente divisione in due campi orizzontali, in alto di colore azzurro ed in basso di colore verde; nella parte superiore, in campo azzurro, al centro, la scritta maiuscolo bianco su una sola riga "FINI", nella parte inferiore, in campo verde, la scritta su due righe in carattere minuscolo bianco "Futuro e Libertà" e più precisamente la scritta "Futuro" è posta sulla prima delle due righe, e "Libertà" è posta sulla seconda delle dette righe nel campo inferiore verde.

Art. 3 - Commissione per gli Statuti regionali

La Commissione per gli Statuti regionali è nominata dalla Direzione nazionale su proposta del Presidente. È composta da n. 5 membri che al loro interno eleggono il Presidente. Ha il compito di verificare che gli Statuti regionali non siano in contrasto con i principi dello Statuto nazionale e che valorizzino le identità e le specificità del territorio di competenza.

TITOLO II

Gli iscritti e il Codice etico

Art. 4 – Gli iscritti

Possono essere iscritti a Futuro e Libertà tutti i cittadini italiani e dell'Unione Europea e tutti i residenti sul territorio nazionale dal sedicesimo anno di età che si riconoscono nei principi e nelle finalità indicate dall'Art. 1 del presente Statuto e che abbiano sottoscritto il Manifesto per l'Italia e il codice etico che è parte integrante dello Statuto. La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Presidente del circolo. L'iscrizione può essere rifiutata solo per violazione del codice etico o del Manifesto per l'Italia.

Art. 5 - Codice etico

Tutti gli iscritti devono sottoscrivere ed attenersi al Codice etico che è parte integrante dello Statuto.

Art. 6 - Manifesto per l'Italia

Il Manifesto per l'Italia è la carta dei valori su cui si fonda Futuro e libertà per l'Italia, la sua linea politica ed i suoi programmi. È parte integrante dello Statuto e può essere modificato solo dal Congresso.

Art. 7 - Incompatibilità

L'iscrizione a Futuro e Libertà è incompatibile con l'adesione ad associazioni i cui valori, programmi o azioni siano in contrasto con il Manifesto per l'Italia. Agli iscritti che non hanno nazionalità italiana e dell'Unione Europea ma che sono legalmente residenti in Italia, non è fatta richiesta di rinunciare all'adesione ad organizzazioni politiche del proprio paese, purché non in contrasto con i principi e i valori di Futuro e Libertà. È fatto obbligo di comunicare tale adesione al momento della richiesta di iscrizione al partito, attraverso apposita dichiarazione di affinità ideale e politica.

Art. 8 - Partecipazione

Tutti gli iscritti a Futuro e Libertà hanno uguali diritti e doveri, ognuno di essi ha diritto di elettorato attivo e di elettorato passivo, nel rispetto del principio di pari opportunità e di reale partecipazione. Ogni iscritto ha inoltre il diritto a partecipare alla vita del partito e ad esprimere regolarmente le proprie opinioni oltre che nelle forme e nelle sedi associative stabilite dallo Statuto, anche attraverso un forum telematico permanente di consultazione.

appositamente predisposto. È garantita a ciascun iscritto la partecipazione alla selezione delle candidature e alla formazione delle liste elettorali delle diverse assemblee rappresentative previste dal nostro ordinamento.

TITOLO III

Gli aderenti e gli aderenti a campagne tematiche

Art. 9 – Gli aderenti

Futuro e Libertà garantisce la partecipazione alla vita del partito a tutti coloro che pur non richiedendo formale iscrizione intendono dichiararsi aderenti. Lo status di aderente si acquisisce attraverso la libera sottoscrizione del Manifesto per l'Italia. L'aderente partecipa alle assemblee territoriali, alle conventions programmatiche e alla scelta dei candidati. Lo status di aderente a Futuro e libertà per l'Italia non è incompatibile con l'adesione ad altre associazioni politiche che operino in contesti locali e che non abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale.

Art. 10 – Gli aderenti a campagne tematiche

Futuro e Libertà garantisce la partecipazione alla vita del partito a tutti coloro che pur non richiedendo formale iscrizione intendono dichiararsi temporaneamente aderenti attraverso la sottoscrizione di una specifica campagna tematica promossa dal partito. In tal caso le condizioni di accesso, di partecipazione e di incompatibilità sono disciplinate da apposito regolamento. Gli aderenti a campagne tematiche possono essere iscritti ad altro partito.

TITOLO IV

Circoli e associazioni federate

Art. 11 – I circoli

L'unità costitutiva del partito è il circolo. I circoli possono essere territoriali, tematici o telematici (on line). Non è consentita la contemporanea iscrizione a più di un circolo, sia esso territoriale, tematico o telematico.

Art. 12 – I circoli territoriali

Sono circoli territoriali quelli che operano all'interno della circoscrizione comunale (ove prevista) o del comune. Per la costituzione di ciascun circolo è necessario un numero di almeno 10 iscritti. La costituzione del circolo territoriale è approvata dal Coordinatore regionale. All'atto della costituzione del circolo, il responsabile pro-tempore del circolo deve inviare comunicazione scritta al Coordinatore regionale, che deve esprimersi nei successivi 20 giorni. In mancanza di ogni comunicazione, il circolo si intende approvato. Qualora il circolo non venga approvato, il rappresentante può ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia, la quale, sentito il Coordinatore regionale, si esprime nei successivi 30 giorni.

Art. 13 – I circoli tematici

Sono circoli tematici quelli che fondano la loro aggregazione su specifici ambiti sociali, professionali, culturali o economici, nell'ambito provinciale. Per la costituzione di un circolo tematico è necessario un numero di almeno 10 iscritti. La costituzione del circolo tematico è approvata dal Coordinatore regionale. All'atto della costituzione del circolo, il responsabile pro-tempore del circolo deve inviare comunicazione scritta al Coordinatore regionale, che deve esprimersi nei successivi 20 giorni. In mancanza di ogni comunicazione, il circolo si intende approvato. Qualora il circolo non venga approvato, il rappresentante può ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia, la quale, sentito il Coordinatore regionale, si esprime nei successivi 30 giorni.

Art. 14 – I circoli telematici

Sono circoli telematici quelle specifiche comunità di partito che si costituiscono tramite rete internet permettendo l'associazione senza vincoli territoriali. Per la costituzione di un circolo telematico è necessario un numero di almeno 20 iscritti. La costituzione del circolo telematico è approvata dal Coordinatore nazionale. All'atto della costituzione del circolo, il responsabile pro-tempore del circolo deve inviare comunicazione scritta al Coordinatore nazionale, che deve esprimersi nei successivi 20 giorni. In mancanza di ogni comunicazione, il circolo si intende approvato. Qualora il circolo non venga approvato, il rappresentante può ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia, la quale, sentito il Coordinatore nazionale, si esprime nei successivi 30 giorni.

Art. 15 – Le associazioni federate

Le associazioni federate sono delle autonome formazioni sociali senza scopo di lucro che partecipano alla vita del partito attraverso specifici patti associativi disciplinati da apposito regolamento. La loro adesione è approvata dal Coordinamento nazionale. Le associazioni federate devono deliberare di condividere il Manifesto per l'Italia.

TITOLO V

Gli Organi politici centrali

Art. 16 – Organi nazionali

Sono organi nazionali il Congresso nazionale, il Presidente nazionale, l'Assemblea nazionale, il Coordinamento nazionale, la Direzione nazionale, il Coordinatore nazionale, il Segretario amministrativo, la Commissione Nazionale di Garanzia e dei Probiviri, il Collegio nazionale dei revisori dei conti, la Commissione per gli Statuti regionali.

Art. 17 – Il Congresso nazionale

Il Congresso nazionale rappresenta la generalità degli iscritti e degli aderenti e ne esprime la volontà collettiva. Discute e determina la linea politica. Procede alla diretta elezione del Presidente del partito e dei membri dell'Assemblea nazionale, secondo le norme statutarie e regolamentari. È attribuita alla competenza del Congresso nazionale la potestà di riformare lo Statuto, il

Manifesto per l'Italia, il Codice etico. Detta potestà è esercitata direttamente o per delega espressamente conferita all'Assemblea nazionale.

Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni tre anni dall'Assemblea nazionale per iniziativa del Presidente nazionale. È facoltà del Presidente nazionale di richiedere all'Assemblea nazionale la convocazione straordinaria del Congresso per particolari esigenze di carattere politico. L'Assemblea nazionale convoca altresì il Congresso, allorché sia presentata in tal senso mozione sottoscritta da un terzo degli aventi diritto al voto e che risulti approvata con scrutinio palese dalla maggioranza assoluta degli stessi. In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente nazionale, il Congresso è indetto altresì nel termine perentorio di novanta giorni [dalla nomina del reggente del Movimento, eletto dall'Assemblea Nazionale ai sensi dell'art. 26, VIII comma].

La composizione e le modalità del Congresso sono disciplinati dal Regolamento congressuale approvato dall'Assemblea nazionale in riunione che dovrà essere tenuta non meno di sessanta giorni prima della data di convocazione del Congresso nazionale.

Art. 18 – Il Presidente nazionale

Il Presidente nazionale rappresenta il partito e ne promuove e dirige l'azione politica. Il Presidente è eletto dal Congresso con le modalità previste nel Regolamento congressuale. Convoca o promuove la convocazione degli organi direttivi e consultivi centrali. Nomina il Segretario Amministrativo Nazionale, con facoltà di revocarlo in ogni tempo. Ha il potere di deferire per mancanze disciplinari ogni iscritto agli organi competenti adottando anche, in attesa della decisione definitiva, provvedimenti immediati con effetti sospensivi da ogni attività. Quando ricorrono fondati motivi delibera, previo parere del Coordinamento nazionale, lo scioglimento di un Esecutivo Provinciale e la nomina di un Commissario straordinario per la temporanea reggenza della Federazione Provinciale dei Circoli sino alla convocazione del Congresso Provinciale. Inoltre, quando ricorrono fondati motivi delibera, previo parere del Coordinamento Nazionale, lo scioglimento di un Coordinamento Regionale e la nomina di un Commissario straordinario per la temporanea reggenza sino alla convocazione dell'Assemblea Regionale ai sensi dell'art. 37, comma 6. Fa parte di diritto di tutti gli organi centrali del Movimento e - d'intesa con i Presidenti dei gruppi della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo - dispone la convocazione congiunta dei gruppi stessi, presiedendone i lavori. Sentito il Coordinamento nazionale, determina le direttive per la Stampa del partito e ne nomina i dirigenti. Nomina la Consulta degli italiani all'estero anche tra persone non iscritte a Futuro e Libertà. Ciascun iscritto ha diritto di avanzare la propria candidatura a Presidente del Movimento, a condizione che la stessa sia sostenuta da almeno il 10% dei membri dell'Assemblea Nazionale o dal 5% degli iscritti.

Il Presidente è eletto dal Congresso con votazione a scrutinio segreto. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei voti dei partecipanti alla votazione.

Art. 19 – L'Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale determina le linee dell'azione politica del partito e ne elabora gli orientamenti programmatici in base alle determinazioni del Congresso nazionale.

Approva i bilanci consuntivi e preventivi, sulla base della relazione annuale che le è sottoposta dal Segretario amministrativo.

Procede alle modifiche statutarie sulla base specifica delle deleghe e degli indirizzi conferiti dal Congresso nazionale. Procede altresì alle modifiche statutarie che si rendessero eventualmente necessarie per l'adeguamento dello Statuto a seguito della modifica o dell'entrata in vigore di nuove norme di legge.

L'Assemblea Nazionale elegge al suo interno un ufficio di presidenza composto da otto membri e dal Presidente. L'Assemblea nazionale elegge al suo interno un Presidente, che la

convoca, d'intesa con il Presidente del partito, e ne dirige i lavori.

L'Assemblea nazionale elegge su proposta del Coordinamento nazionale i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e della Commissione Nazionale di Garanzia e dei Probiviri.

L'Assemblea Nazionale, in caso di dimissioni del Presidente Nazionale o di suo non temporaneo impedimento, è convocata senza indugio e procede alla nomina di un reggente, che provvede ai sensi del IV comma dell'art. 19. Chiunque risulti assente a tre consecutive riunioni dell'Assemblea Nazionale senza gravi e comprovati motivi di giustificazione decade dalla carica. Fanno parte di diritto dell'Assemblea nazionale i membri del Coordinamento nazionale, i Coordinatori regionali, i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province, i sindaci delle città capoluogo e i consiglieri regionali. Oltre ai membri di diritto, vi fanno parte i 100 membri eletti dal Congresso nazionale su base regionale in conformità ai modi previsti dall'apposito regolamento.

L'Assemblea Nazionale può inoltre cooptare, su proposta del Presidente nazionale, sino a 20 membri tra le personalità del mondo della cultura, della scienza, dell'economia e dell'associazionismo.

Art. 20 – Il Coordinamento nazionale

Il Coordinamento nazionale definisce la linea politica e organizzativa sulla base delle delibere e dei programmi approvati dal Congresso e secondo le indicazioni del Presidente. È composto da un numero massimo di 20 membri eletti dall'Assemblea nazionale su proposta del Presidente. Ne fanno parte di diritto i Capigruppo di Camera e Senato, il Capo delegazione del Parlamento europeo, il Segretario amministrativo, il Presidente del movimento giovanile.

Costituisce, su proposta del Coordinatore, i Dipartimenti, gli Uffici, le Consulte e ne organizza l'attività, definendone le competenze e le aree di azione e nominandone i responsabili.

Art. 21 – La Direzione nazionale

La Direzione nazionale è costituita dai membri del Coordinamento nazionale e dai Coordinatori regionali. È presieduta dal Coordinatore nazionale. La Direzione Nazionale è convocata, almeno una volta ogni trimestre, per iniziativa del Presidente Nazionale.

La Direzione Nazionale delibera in materia di attività politica ed organizzativa, stabilisce gli orientamenti in relazione all'attività dei gruppi Parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo.

Determina i programmi elettorali e approva le liste e le candidature, senza possibilità di delega ad altro organo, per l'elezione del Senato e della Camera dei Deputati e del Parlamento Europeo. Ratifica, inoltre, i programmi, le liste e i candidati per l'elezione dei Consigli Regionali, dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 22 – Il Coordinatore nazionale

Il Coordinatore nazionale presiede il Coordinamento nazionale e la Direzione nazionale. È il responsabile della linea politica indicata dal Presidente ed espressa dal Congresso. Viene eletto dall'Assemblea nazionale su proposta del Presidente.

TITOLO VI

Gli Organi politici periferici

Art. 23 - Organi del Circolo Territoriale:

L'Assemblea;

Il Presidente;

Il Direttivo.

Art. 24- Competenze dell'assemblea di circolo

L'assemblea del circolo è l'organo al quale è attribuito il compito di: eleggere il presidente di circolo; eleggere il direttivo di circolo; eleggere il segretario amministrativo del circolo; approvare la relazione annuale del presidente del circolo sulle attività del circolo, discutere sugli argomenti politicoamministrativi e organizzativi oggetto dell'attività del circolo e di interesse generale riguardante il territorio su cui il circolo opera; approvare la relazione annuale del segretario amministrativo del circolo.

Art. 25 - Il Presidente del circolo

Il Presidente del circolo rappresenta il circolo, anima la vita del circolo e ne promuove l'attività politica; può nominare uno o più vicepresidenti, sentiti i direttivi e ratificati dall'assemblea; convoca e presiede: l'assemblea del circolo e il direttivo del circolo; su sua proposta istituisce settori e gruppi di lavoro, in relazione a specifiche esigenze politiche del territorio, interni al circolo e ne coordina l'attività; è membro di diritto dell'assemblea provinciale.

Art. 26 - Il Direttivo del circolo

Il direttivo di circolo coadiuva il presidente del circolo nel dirigere l'attività del circolo; dà esecutività ai deliberati dell'assemblea e dei congressi comunali; i suoi membri partecipano di diritto all'assemblea provinciale.

Art. 27 - I circoli tematici e telematici (on-line)

Hanno piena autonomia organizzativa purché garantiscano le funzioni dell'assemblea del circolo nell'eleggere il presidente e il responsabile amministrativo e nell'approvare la relazione politica e amministrativa.

Art. 28 - Gli organi comunali

Gli organi comunali sono: il congresso comunale, il coordinamento comunale; il coordinatore comunale.

Art. 29 - Il congresso comunale

Il congresso comunale è disciplinato dal testo unico dei regolamenti congressuali

Art. 30 - Il Coordinamento Comunale

Il coordinamento comunale è un organo obbligatoriamente previsto in tutti i comuni dove

esistono più circoli territoriali e ha funzione di sintesi politica comunale e di indirizzo dei gruppi consiliari e di integrazione dell'attività dei singoli circoli. Il coordinamento comunale è composto dai presidenti di circolo e dai componenti il gruppo consiliare. I coordinatori provinciali del partito individuano coordinamenti comunali comprendenti comuni limitrofi con un numero insufficiente di circoli.

Art. 31 - Il Coordinatore Comunale

Il coordinatore comunale è eletto dal congresso comunale; rappresenta la politica del partito nel comune. Convoca e presiede il coordinamento comunale che si riunisce di norma almeno una volta al mese; cura i rapporti con i gruppi consiliari e gli amministratori comunali del partito.

Art. 32 – Organi provinciali

Sono organi provinciali: il Congresso provinciale; il coordinamento provinciale, il coordinatore provinciale.

Art. 33 - Il coordinamento provinciale

Il coordinamento provinciale è composto dal coordinatore provinciale, dal segretario amministrativo e da un massimo di 20 membri di cui metà eletti dal Congresso provinciale. Il coordinamento provinciale coadiuva il coordinatore provinciale nella gestione del partito, approva su proposta del coordinatore provinciale il programma del partito nella provincia, istituisce su proposta del coordinatore commissioni consultive di settore in base alle esigenze poste dalla situazione politica-amministrativa della provincia, approva il programma per le elezioni provinciali; ha funzione di sintesi politica provinciale e di indirizzo politico per il gruppo consiliare provinciale; formula proposte al coordinamento regionale circa il programma per le elezioni regionali e la politica regionale.

Art. 34 - Il coordinatore provinciale

Il coordinatore provinciale è eletto dal Congresso provinciale. Ha la rappresentanza politica del partito nella provincia; promuove e indirizza l'attività del partito nella provincia e dà esecutività alle deliberazioni dell'assemblea provinciale, presiede e convoca il coordinamento provinciale che di norma si riunisce una volta al mese.

Art. 35 – Organi regionali

Sono organi regionali: il congresso regionale, l'assemblea regionale; il coordinamento regionale; il coordinatore regionale.

Art. 36 - Il congresso regionale

Il congresso regionale è disciplinato dal testo unico dei regolamenti congressuali. Il congresso approva lo Statuto regionale nei limiti posti dallo Statuto nazionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 dello Statuto, elegge l'Assemblea regionale e il Coordinatore regionale.

Art. 37 - L'assemblea regionale

L'assemblea regionale è eletta dal congresso ed è composta da un n. ____ di membri eletti dal coordinatore regionale, dal Presidente della Regione e dai consiglieri regionali. Sono membri di diritto: i consiglieri nazionali del partito iscritti nei circoli della regione, i coordinatori provinciali, i parlamentari nazionali ed europei iscritti nei circoli della regione. L'assemblea regionale approva la relazione politica annuale del coordinatore regionale, approva la relazione amministrativa annuale del segretario amministrativo. Formula proposte regolamentari e di autonomia organizzativa regionale nell'ambito dell'autonomia statutaria regionale; promuove la politica regionale e indirizza l'azione politica dei gruppi consiliari regionali; approva il programma per le elezioni regionali; formula proposte all'Assemblea nazionale sul programma politico per le elezioni nazionali ed europee.

Art. 38- Il coordinamento regionale

Il coordinamento regionale è composto da un massimo di venti membri, dal coordinatore regionale e dal segretario amministrativo regionale, ne fanno parte di diritto i coordinatori provinciali, i consiglieri regionali, gli assessori regionali, il Presidente della Regione, i parlamentari nazionali ed europei iscritti nei circoli della regione e i membri dell'Assemblea nazionale. Dà esecutività alle deliberazioni dell'assemblea regionale; verifica l'attuazione del programma politico nella regione; vigila sull'attuazione del programma regionale da parte degli eletti regionali.

Art. 39 - Il coordinatore regionale

Il coordinatore regionale è eletto dal congresso regionale ed è il responsabile della politica regionale del partito. Convoca e presiede l'assemblea regionale, nomina e coordina il coordinamento regionale ed è responsabile nell'esecuzione dei loro deliberati. Coordina l'attività dei settori e delle consulte regionali.

TITOLO V

Candidature

Art. 40 – Elezioni Nazionali ed Europee

Le candidature alle elezioni nazionali ed europee sono approvate, unitamente al programma elettorale, dall'Assemblea nazionale in seduta congiunta con le Assemblee regionali (Convention nazionale), su proposta del Coordinamento nazionale.

Art. 41 – Elezioni regionali e locali

Le candidature alle elezioni regionali e locali, incluse le candidature a presidente della giunta regionale, provinciale o a sindaco, sono stabilite dalle convention regionali o locali disciplinate da un apposito regolamento.

TITOLO VI

Organi Amministrativi e di Controllo

Art. 42 – Gli organi amministrativi e di controllo

Gli organi amministrativi e di controllo sono: il dipartimento Amministrativo, il Segretario Amministrativo, la Commissione di garanzia e dei probiviri e il Collegio nazionale dei revisori dei conti.

Art. 43 - Il Dipartimento Amministrativo

Il Dipartimento Amministrativo è l'organo che supporta il Segretario Amministrativo nello svolgimento delle attività di gestione contabile e allocazione delle risorse economico-finanziarie e patrimoniali. Fanno capo al Dipartimento Amministrativo i Segretari Amministrativi Regionali e Provinciali.

Art. 44 - Il Segretario Amministrativo

Il Segretario amministrativo viene nominato dal Presidente del Partito, che può revocarlo in ogni tempo.

Il Segretario amministrativo ha il compito di gestire l'amministrazione patrimoniale e contabile del Partito secondo il principio di economicità, unità e veridicità del bilancio, universalità e sana gestione finanziaria. Inoltre è compito del Segretario Amministrativo coordinare le attività e definire le linee guida in materia amministrativa per i segretari amministrativi regionali, provinciali e comunali. Spetterà al Segretario Amministrativo emanare previo parere della Direzione Nazionale apposito regolamento per gli organi periferici.

Art. 45 - La Commissione nazionale di garanzia e dei probiviri

Il Congresso Nazionale elegge la Commissione Nazionale di Garanzia cui viene attribuita la funzione di dirimere le controversie in tema di iscrizione degli iscritti, di attribuzione della qualifica di aderente e di procedure sanzionatorie avverso i soggetti indicati.

La Commissione Nazionale di Garanzia è composta da 14 membri più un presidente ed articola le sue attività in due sessioni distinte, una relativa alla fase genetica del rapporto tra il cittadino ed il partito ed una seconda competente in materia di sanzioni nei confronti degli iscritti, degli aderenti e degli organi.

Il Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia presiede entrambe le sessioni e, in caso di parità di voto, il suo voto vale doppio.

La Commissione dura in carica 4 anni e può essere confermata una sola volta.

L'incarico di componente della Commissione Nazionale è incompatibile con qualsiasi altro incarico o funzione nel partito e negli organi collettivi nei quali si articolano la Repubblica e l'Unione Europea.

Con apposito regolamento approvato dal Congresso Nazionale vengono stabilite le procedure e i termini cui si conformano la Commissione e tutti i soggetti del partito nelle procedure avanti alla stessa.

Alla Commissione Nazionale di Garanzia, a sezioni unite, spetta inoltre il compito di vigilanza sull'attuazione del codice etico.

Art. 46 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Al Collegio dei Revisori dei Conti spettano gli stessi poteri e funzioni spettanti al collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in

quanto applicabili considerata la natura associativa e non societaria del partito.

Art. 47 - Certificazione del Bilancio

Futuro e Libertà sottopone il suo bilancio alla certificazione di una primaria società di revisione in analogia a quanto disposto per le società quotate in borsa.

TITOLO VII

Incompatibilità

Art. 48 - Incompatibilità

Le cariche di presidente di circolo, coordinatore comunale, coordinatore provinciale e coordinatore regionale sono incompatibili con le cariche di governo locali e nazionali nei comuni superiori ai 15.000 abitanti. Le cariche di governo nazionali sono incompatibili con gli incarichi di partito.

TITOLO VIII

Generazione Futuro

Art. 49 - L'Organizzazione Giovanile

L'organizzazione giovanile riconosciuta da Futuro e Libertà è Generazione Futuro. Opera in piena autonomia dal partito al fine di valorizzare l'impegno sociale e politico delle giovani generazioni in sintonia con i principi ispiratori del Manifesto per l'Italia.